

**Testo integrato risultante dalla modificazioni ed integrazioni apportate con deliberazione 19 dicembre 2005, n. 277/05 e 20 marzo 2007, n. 62/07
Deliberazione 12 dicembre 2003**

Adozione di disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali o di reti di trasporto (deliberazione n. 152/03)

**L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

- Nella riunione del 12 dicembre 2003;
- Premesso che:
 - l'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
 - l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità emani direttive per assicurare nell'erogazione dei servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
 - l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità stabilisca ed aggiorni, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale;
 - l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) stabilisce che l'Autorità determini le tariffe per il trasporto e dispacciamento, per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l'utilizzo dei terminali di Gnl e per la distribuzione;
- Visti:
 - la legge n. 481/95;
 - il decreto legislativo n. 164/00;
- Visti:
 - la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 236/00, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 236/00), recante direttiva concernente la disciplina della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione del gas;
 - la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), con cui l'Autorità ha definito criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato;

- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2001, n. 306/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 13 del 16 gennaio 2002 (di seguito: deliberazione n. 306/01), con cui l’Autorità ha affidato alla Cassa conguaglio del settore elettrico (di seguito: la Cassa) la gestione del fondo di compensazione previsto dalla deliberazione n. 237/00;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 7 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 207/03), con cui l’Autorità ha emanato una direttiva riguardante gli esercenti l’attività di vendita del gas naturale ai clienti finali;
- la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2003, n. 21/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 78 del 3 aprile 2003 (di seguito: deliberazione n. 21/03), con cui l’Autorità ha emanato disposizioni transitorie per la modifica della tariffa di stoccaggio applicata dalla Stoccaggi Gas Italia Spa (di seguito: la Stogit) per il periodo compreso tra l’1 gennaio ed il 31 dicembre 2003;
- la delibera dell’Autorità 30 aprile 2003, n. 47/03 (di seguito: delibera n. 47/03), con cui l’Autorità ha approvato l’avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 12, lettere c) ed e), della legge n. 481/95 in tema di assicurazione a favore dei clienti finali del gas;
- il documento per la consultazione 31 luglio 2003 intitolato “Assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas fornito a mezzo di rete urbana” (di seguito: documento per la consultazione) in attuazione della delibera n. 47/03;

• Visti:

- il contratto di assicurazione, Polizza n. 10000/51177860, con effetto dalle ore 0:00 dell’1 gennaio 2003 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2003, trasmesso dalla Stogit con lettera 31 marzo 2003 (prot. Autorità n. 012191 dell’1 aprile 2003) in attuazione dell’articolo 2, comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 21/03 riportato, a meno dei dati riservati, in allegato (Allegato A);
- lo statuto del Comitato Italiano Gas (di seguito: Cig);

• Considerato che:

- con le disposizioni dell’articolo 26, comma 4, della deliberazione n. 236/00 l’Autorità ha affidato al Cig il compito di raccogliere le informazioni relative agli incidenti da gas e ha reso obbligatorio per i distributori di gas l’invio allo stesso Cig di comunicazioni ogni qualvolta si verifici un incidente da gas in impianti di distribuzione da essi gestiti e riconoscendo in tal modo al Cig una competenza unica in tema di incidenti da gas;
- con la deliberazione n. 306/01 l’Autorità ha affidato alla Cassa le attività di riscossione ed erogazione dei contributi del fondo di compensazione per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas previsto dalla deliberazione n. 237/00, avvalendosi in tal modo delle competenze amministrative della stessa Cassa;

- Considerato che:

- le disposizioni transitorie definite dalla deliberazione n. 21/03 sono finalizzate a garantire alla Stogit la copertura degli oneri che questa sostiene per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 a seguito del rinnovo del contratto denominato "Polizza di assicurazione responsabilità civile incendio infortuni – Utenti civili gas metano" (di seguito: il contratto di assicurazione);
- il contratto di assicurazione ha per oggetto la copertura assicurativa per responsabilità civile, incendio e infortuni in relazione ai rischi connessi con l'uso del gas naturale anche con riferimento a danni subiti da soggetti terzi come definiti dal medesimo contratto di assicurazione;
- sulla base del soprarichiamato contratto di assicurazione i soggetti che beneficiano su tutto il territorio nazionale della copertura assicurativa sono "le persone che - siano o meno intestatarie del contratto di fornitura - usano anche occasionalmente gas metano o da esso derivato fornito tramite reti di distribuzione urbana, in relazione all'utilizzo di un impianto interno a valle del punto contrattuale di consegna da parte del fornitore", ad esclusione delle "seguenti utenze allacciate alle reti di distribuzione urbana:
 - a. consumatori industriali e complessi ospedalieri con prelievo annuo di metano superiore rispettivamente a 200.000 (duecentomila) e 300.000 (trecentomila) metri cubi annui;
 - b. consumatori di metano per autotrazione";
- le disposizioni transitorie definite dalla deliberazione n. 21/03 cessano di produrre effetti a partire dall'1 gennaio 2004, e ciò determina il venir meno della copertura assicurativa a tutela dei clienti finali di cui al precedente alinea contro i rischi connessi con l'uso del gas naturale;
- i tempi per l'avvio di una soluzione diversa da quella definita in via provvisoria con la deliberazione n. 21/03 per l'assicurazione dei clienti finali del gas naturale rendono necessaria una proroga di alcuni mesi del contratto vigente di assicurazione anche al fine di assicurare una adeguata gradualità nell'introduzione della nuova disciplina;

- Considerato che dall'esame delle osservazioni pervenute sul documento per la consultazione risulta che:

- è necessario introdurre un obbligo di assicurazione per responsabilità civile, incendio e infortuni in relazione ai rischi connessi con l'uso del gas naturale anche con riferimento a danni subiti da soggetti terzi in quanto l'assicurazione riveste un alto contenuto sociale e non può quindi essere affidata ad una decisione volontaria da parte dei singoli clienti finali o di altri soggetti
- è in generale ritenuta opportuna un'unica assicurazione obbligatoria nazionale poiché:

- a. tale soluzione è quella che più garantisce una uguale tutela per tutti i clienti finali civili del gas e per gli altri soggetti coinvolti in incidenti connessi con l'uso del gas;
 - b. l'unica assicurazione obbligatoria nazionale consente economie di scala con benefici di costo per i clienti finali stessi;
 - c. l'assicurazione non dovrebbe rappresentare uno strumento concorrenziale tra diverse centinaia di soggetti operanti a vario titolo nel settore del gas;
- le garanzie offerte dall'assicurazione in vigore nel 2003 (riportate in allegato A) sono considerate adeguate purché vengano estese, qualora già non lo siano, a valle del punto di consegna del gas inteso come limite tra gli impianti di proprietà o gestiti dal distributore e quelli di proprietà o gestiti dal cliente finale;
 - ferma restando l'esclusione dalle coperture assicurative dei clienti industriali ed ospedalieri caratterizzati rispettivamente da consumi annui superiori a 200.000 e 300.000 metri cubi di gas naturale alle condizioni standard e dei consumatori di gas naturale per autotrazione, è ritenuto opportuno estendere l'assicurazione ai clienti finali che utilizzano gas distribuiti a mezzo di reti diversi dal gas naturale allo scopo di garantire un uguale grado di tutela di questi ultimi rispetto ai clienti finali di gas naturale;
 - è opinione generale che il distributore di gas è il soggetto che meglio si presta per la raccolta dei fondi necessari alla copertura dei costi dell'assicurazione, dato che è a conoscenza dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione;
 - la raccolta dei fondi di cui al precedente alinea può avvenire attraverso l'applicazione di un'addizionale alla tariffa di distribuzione, stabilita dall'Autorità, che il distributore addebita ad ogni utente del servizio di distribuzione del gas in proporzione dei clienti finali civili da esso direttamente o indirettamente forniti;
 - è giudizio largamente condiviso che il soggetto incaricato della stipula dell'unico contratto nazionale di assicurazione sia esterno al sistema del gas e che in particolare debba essere il Cig, motivando tale indicazione con le competenze e l'esperienza che il Cig ha in tema di incidenti dovuti all'uso del gas;
 - alcuni soggetti consultati hanno segnalato l'opportunità di avvalersi della Cassa per i pagamenti in tema di assicurazione dei clienti finali civili di gas;
 - la maggior parte dei soggetti consultati ritiene opportuna un'adeguata ed ampia divulgazione dell'assicurazione al fine di garantirne l'efficacia in termini di rimborsi ed indennizzi ai clienti finali aventi diritto;
 - è opportuno che da una parte sia dato ai soggetti interessati a vario titolo dalla nuova disciplina in tema di assicurazione dei clienti finali civili di gas un tempo adeguato per l'avvio del nuovo sistema di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas e che, dall'altra, il periodo annuo di riferimento del contratto di assicurazione sia lo stesso delle tariffe;
- Considerato altresì che sono state attribuite al distributore alcune attività connesse con la sicurezza nell'uso del gas a valle del punto di consegna del gas e segnatamente:
 - dalla deliberazione n. 236/00, per quanto concerne il servizio di pronto intervento, limitatamente al caso di segnalazione di dispersioni di gas

- dall'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, per quanto concerne l'accertamento della sicurezza ai fini della pubblica incolumità;

- Considerato che:

- il Cig, come riportato nel proprio statuto, è un ente federato all'Uni (ente nazionale italiano di unificazione), che opera senza fini di lucro ed è posto sotto gli auspici del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche), del quale segue i criteri e le direttive in materia normativa di interesse pubblico, e ai sensi del medesimo statuto del Cig:
 - a. sono soci di diritto il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e politiche sociali, il Ministero della salute e l'Uni;
 - b. sono soci effettivi le associazioni di categorie di soggetti che operano nel settore del gas, gli enti di diritto pubblico e le imprese di evidente e riconosciuta importanza nazionale nonché istituti, laboratori, centri di ricerca riconosciuti o comunque di carattere collettivo e non aventi fine di lucro;
 - c. sono soci aderenti associazioni, enti, organismi che sono interessati all'attività del Cig e disponibili per collaborare ai suoi fini statutari;
- il Cig con lettera 12 settembre 2003 (prot. Autorità n. 024711 del 15 settembre 2003) in risposta al documento per la consultazione si è dichiarato disponibile a diventare il titolare del contratto di assicurazione, date le proprie competenze in tema di sicurezza del gas per uso civile e la presenza al suo interno di risorse per la gestione dell'assicurazione;

- Considerato altresì che:

- nel mercato liberalizzato del gas la definizione dei contratti di assicurazione e la raccolta dei fondi per la copertura dei costi di assicurazione dovrebbero essere fatte dal venditore, ma in una fase di transizione è opportuno prevedere in via transitoria che tale compito sia svolto dal distributore;
- la scelta della società di assicurazioni mediante gara ad evidenza pubblica e la facoltà lasciata ai venditori di proporre ai propri clienti finali ulteriori coperture assicurative rispetto a quelle di base previste non ostacolano la concorrenza nel mercato assicurativo e nel mercato della vendita del gas;

- Ritenuto che sia opportuno:

- individuare, a partire dall'anno 2004, una soluzione per garantire ai clienti finali civili del gas, naturale o di altro tipo, distribuito a mezzo di reti di gasdotti locali, la copertura assicurativa per la responsabilità civile, gli incendi e gli infortuni per i rischi dovuti all'uso del gas anche con riferimento a danni subiti da soggetti terzi;
- prevedere l'obbligo di un'unica assicurazione nazionale a favore dei clienti finali civili sia del gas naturale sia di gas di ogni altro tipo purché distribuito a mezzo di reti;

- scegliere il Cig quale soggetto preposto alla stipula, gestione e divulgazione del contratto di assicurazione presenti garanzie di imparzialità, trasparenza e tutela degli interessi dei clienti finali, accompagnate dalla possibilità da parte del Cig di segnalare ai clienti finali civili coinvolti in un incidente da gas, che non avessero inviato al Cig stesso la denuncia di sinistro, della possibilità di avvalersi della copertura assicurativa;
- affidare alla Cassa l'attività di riscossione dei versamenti da parte dei distributori per l'assicurazione a favore dei clienti finali civili di gas dato che essa già gestisce il fondo di compensazione di costi elevati di distribuzione del gas nei confronti degli stessi distributori;
- prevedere un adeguamento delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei costi dell'assicurazione, rispetto a quelli quantificati dalla deliberazione n. 21/03 nell'importo annuo complessivo di euro 6.492.500, riferito a 17 milioni di clienti finali, al solo fine di garantire la copertura di eventuali oneri finanziari derivanti dall'aumentato rischio per ritardato o mancato pagamento a causa dell'aumento del numero dei soggetti tenuti ai versamenti;
- fissare un importo massimo complessivo annuo dei premi di assicurazione pari a 0,362 euro, imposte incluse, per cliente finale civile riferito ad una stima di 17.300.000 clienti finali civili alla data del 30 settembre 2004, in modo tale che il ribasso su tale importo in sede di aggiudicazione del contratto di assicurazione a seguito di gara ne mantenga i costi al di sotto di quelli sostenuti nel passato;
- avviare la nuova disciplina dall'1 ottobre 2004 per garantire la gradualità per gli operatori e l'allineamento del nuovo contratto di assicurazione all'anno termico che l'Autorità intende adottare come riferimento per le determinazioni tariffarie;
- dare mandato alla Stogit affinché proroghi il vigente contratto di assicurazione alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2004 al fine di evitare che manchi la copertura assicurativa a tutela dei clienti finali civili di gas contro i rischi connessi all'utilizzo del gas naturale

DELIBERA

Articolo 1 Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano, salvo diversa indicazione, le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), e le seguenti definizioni:

- a. "anno termico" è il periodo compreso tra il primo ottobre e il trenta settembre dell'anno successivo;
- b. "Autorità" è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

- c. attività di trasporto” è il servizio di trasporto e di dispacciamento di gas naturale o anche solo di trasporto di gas naturale svolto attraverso reti di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione;
- d. “Cassa” è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- e. “cliente finale civile” è ai fini del presente provvedimento ogni cliente finale che utilizza il gas naturale o un altro gas diverso dal gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto per alimentare un impianto di utenza con l’esclusione:
 - i. dei clienti finali di gas naturale caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali;
 - ii. dei clienti finali di gas naturale caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri;
 - iii. dei consumatori di gas naturale per autotrazione;
- f. “deliberazione n. 21/03” è la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2003, n. 21/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 78 del 3 aprile 2003, recante adozione di disposizioni transitorie per la modifica della tariffa di stoccaggio applicata dalla società Stoccaggi Gas Italia Spa (di seguito: Stogit) per il periodo compreso tra l’1 gennaio ed il 31 dicembre 2003;
- g. “distributore” è il soggetto che svolge l’attività di cui all’articolo 4, comma 4.7, o l’attività di cui all’articolo 4, comma 4.11, della deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);
- h. “impianto di utenza” è l’insieme delle tubazioni e dei loro accessori, considerato dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi compresi, l’installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove è installato l’apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione; non comprende il gruppo di misura;
- i. “impresa di trasporto” è il soggetto che svolge l’attività di trasporto;
- j. “punto di consegna” è il punto di confine tra l’impianto di proprietà del distributore o gestito da esso e l’impianto di proprietà o gestito dal cliente finale; nel caso di cliente finale fornito direttamente da una rete di trasporto è il punto di confine tra la rete di proprietà dell’impresa di trasporto o gestita da essa e l’impianto di proprietà o gestito dal cliente finale;
- k. “rete di trasporto” è la rete nazionale di gasdotti o una rete regionale di gasdotti;
- l. “rete nazionale di gasdotti” è la rete di trasporto definita con decreto del Ministero delle Attività produttive ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 164/00;

- m. “reti regionali di gasdotti” sono le reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l’attività di trasporto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera *ii*) del decreto legislativo n. 164/00, esclusa la rete nazionale di gasdotti;
- n. “sinistro” è l’evento dannoso derivante dall’uso del gas a valle del punto di consegna per il quale è prestata la copertura assicurativa di cui al comma 2.1;
- o. “venditore” è il soggetto che svolge l’attività di vendita di gas naturale di cui all’articolo 4, comma 4.10, della deliberazione n. 311/01 o il soggetto che svolge l’attività di vendita di altri tipi di gas distribuiti a mezzo di rete.

Articolo 2 Assicurazione obbligatoria dei clienti finali civili

- 2.1 Con decorrenza dall’1 ottobre 2004 tutti i clienti finali civili devono essere garantiti da un contratto di assicurazione per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall’uso del gas loro fornito tramite un impianto di distribuzione o una rete di trasporto, a valle del punto di consegna.
- 2.2 Ai fini di cui al comma precedente, il Comitato Italiano Gas (di seguito: il Cig) stipula, con decorrenza dall’anno termico 2004 – 2005 per gli anni termici compresi nel periodo tra l’1 ottobre 2004 e il 30 settembre 2010, per conto dei clienti finali civili, un contratto di assicurazione con un soggetto individuato ai sensi del comma 3.1. Il contratto di assicurazione riproduce condizioni pari o migliorative rispetto a quelle del contratto di assicurazione stipulato ai sensi della deliberazione n. 21/03 riportato in allegato (Allegato A), ferma restando la sua estensione a tutti i clienti finali civili di gas diversi dal gas naturale e la sua efficacia dal punto di consegna del gas.
- 2.3 costi sostenuti dal Cig in attuazione del presente provvedimento sono coperti per ciascun anno termico dalla componente addizionale della tariffa di distribuzione e dalla componente addizionale della tariffa di trasporto di cui all’articolo 7..
- 2.4 Il cliente finale civile, in occasione di un sinistro, usufruisce della copertura assicurativa mediante l’invio al Cig del modulo di denuncia di sinistro di cui al comma 3.2, lettera e), punto ii).

Articolo 3 Compiti affidati al Comitato Italiano Gas

- 3.1 Il Cig individua mediante procedura ad evidenza pubblica il soggetto con cui stipulare il contratto di assicurazione nei limiti di un importo massimo complessivo annuo dei premi pari a 0,362 euro, imposte incluse, per cliente finale civile riferito ad una stima di 18.800.000 clienti finali civili alla data del 30 settembre 2006.
- 3.2 Il Cig dopo la stipula del contratto di assicurazione,
- a. comunica entro il 31 dicembre 2004, e poi a cadenza annuale entro lo stesso termine, all’Autorità e alla Cassa i premi di assicurazione, imposte incluse, per l’anno termico in corso;
 - b. raccoglie le denunce di sinistro e le inoltra alla compagnia di assicurazione;

- c. informa i venditori interessati dei sinistri di cui è venuto a conoscenza;
- d. attiva un numero verde ed un indirizzo di posta elettronica per fornire informazioni agli interessati in merito al contratto di assicurazione;
- e. pubblica nel proprio sito internet:
 - i. il contratto di assicurazione;
 - ii. il modulo per la denuncia di sinistro;
 - iii. il numero verde e l'indirizzo di posta elettronica di cui alla precedente lettera d);
 - iv. le modalità che i distributori e le imprese di trasporto debbono seguire per il versamento alla Cassa degli importi di cui al comma 5.1, lettera a), e di cui al comma 5.4, lettera a), e degli eventuali interessi di mora;
- f. effettua, almeno con cadenza annuale, campagne di divulgazione nei confronti dei clienti finali civili mirate in particolare al miglioramento dei canali di contatto dei clienti finali coinvolti in incidenti da gas ed alla diffusione della conoscenza delle coperture previste dal contratto di assicurazione.

3.3. Il Cig entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, con riferimento all'anno termico concluso trasmette all'Autorità:

- a. un rendiconto delle somme trasferite dalla Cassa ai sensi del comma 4.3, con l'indicazione del loro utilizzo;
- b. un resoconto sintetico delle denunce di sinistro pervenute e dello stato delle procedure di risarcimento;
- c. un resoconto sintetico dei sinistri di cui è venuto a conoscenza e per i quali non è giunta alcuna denuncia di sinistro.

3.4. Il Cig per ognuno degli anni termici compresi nel periodo tra l'1 ottobre 2004 e il 30 settembre 2010 utilizza l'importo di 350.000 euro per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento e diversi dai premi dell'assicurazione.

Articolo 4 Compiti affidati alla Cassa

4.1 E' istituito presso la Cassa il Conto per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas (di seguito: Conto), a cui affluiscono gli importi provenienti dall'applicazione dell'addizionale sulla tariffa di distribuzione e dell'addizionale sulla tariffa di trasporto di cui all'articolo 7.

- 4.2 Entro il 30 giugno 2004, la Cassa stabilisce le modalità che i distributori e le imprese di trasporto seguono per il versamento sul Conto degli importi di cui al comma 4.1, e comunica tali modalità al Cig, unitamente alla misura degli interessi di mora.
- 4.3 La Cassa entro il 28 febbraio 2005, e successivamente con cadenza annuale entro lo stesso termine, preleva dal Conto e versa al Cig con modalità definite d'intesa con lo stesso Cig:
- a. i premi dell'assicurazione, imposte incluse, relativi all'anno termico in corso di cui al comma 3.2, lettera a);
 - b. l'importo di cui al comma 3.4.
- 4.4 La Cassa riscuote gli importi non versati da parte dei distributori e delle imprese di trasporto applicando gli interessi di mora di cui al comma 4.2 sulla base delle informazioni di cui al comma 5.1, lettera a), e di cui al comma 5.4, lettera a).
- 4.5 Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, la Cassa trasmette all'Autorità, con riferimento all'anno termico concluso, un rendiconto delle somme trasferite al Cig, delle somme ricevute dai distributori e dalle imprese di trasporto e l'ammontare del saldo del Conto alla data del 30 settembre precedente. L'Autorità, in caso di saldo attivo, ne determina la destinazione con proprio provvedimento.

Articolo 5 Obblighi del distributore e dell'impresa di trasporto

- 5.1 Il distributore con decorrenza dall'1 ottobre 2004:
- a. determina entro il 15 novembre di ogni anno, tenuto conto di quanto indicato dal comma 7.3, il numero dei clienti finali civili allacciati agli impianti di distribuzione da esso gestiti alla data del 30 settembre dell'anno termico precedente e gli importi da addebitare agli utenti del servizio di distribuzione, calcolati ai sensi dei commi 7.1, 7.2, 7.4 e 8.6; comunica tali informazioni entro la stessa data alla Cassa;
 - b. addebita, entro il 30 novembre di ogni anno, gli importi di cui alla precedente lettera a) agli utenti del servizio di distribuzione.
- 5.2. Entro il 31 gennaio 2005, e successivamente con cadenza annuale entro lo stesso termine, il distributore versa alla Cassa gli importi di cui al comma 5.1, lettera a). Il ritardato versamento comporta il pagamento da parte del distributore degli interessi di mora nella misura stabilita dalla Cassa.
- 5.3. Il distributore pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "assicurazione clienti finali", le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii) e iii) e il testo riportato in Allegato B.
- 5.4. Con decorrenza dall'1 ottobre 2006 l'impresa di trasporto, nel caso vi siano clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite:

- a. determina entro il 15 novembre di ogni anno, tenuto conto di quanto indicato dal comma 7.5, il numero dei clienti finali civili allacciati alle reti di trasporto da essa gestite alla data del 30 settembre dell'anno termico precedente e gli importi da addebitare agli utenti del servizio di trasporto collegati ai clienti finali civili di cui sopra, calcolati ai sensi del medesimo comma 7.5; comunica tali informazioni entro la stessa data alla Cassa;
 - b. addebita, entro il 30 novembre di ogni anno, gli importi di cui alla precedente lettera a) agli utenti del servizio di trasporto collegati ai clienti finali civili di cui sopra.
- 5.5 Entro il 31 gennaio 2007, e successivamente con cadenza annuale entro lo stesso termine, l'impresa di trasporto, nel caso vi siano clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite, versa alla Cassa gli importi di cui al comma 5.4, lettera a). Il ritardato versamento comporta il pagamento da parte dell'impresa di trasporto degli interessi di mora nella misura stabilita dalla Cassa.
- 5.6 L'impresa di trasporto, nel caso vi siano clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite, pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "assicurazione clienti finali", le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii) e iii) e il testo riportato in Allegato B.

Articolo 6 Obblighi del venditore

- 6.1 Il venditore è tenuto a versare al distributore gli importi di cui al comma 5.1, lettera b) e all'impresa di trasporto gli importi di cui al comma 5.4, lettera b).
- 6.2 Il venditore:
- a. informa il cliente finale civile, all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, dell'assicurazione e delle modalità di denuncia dell'eventuale sinistro;
 - b. pubblica almeno una volta nell'anno termico sulla bolletta del gas una nota informativa sull'assicurazione, indicando il numero verde e l'indirizzo e-mail messi a disposizione dal Cig; inserisce inoltre in ogni bolletta del gas, evidenziandola a parte, la dicitura "ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI – Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera n. 152/03 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per ulteriori informazioni si può contattare direttamente il Cig al numero verde 800929286 o con le modalità indicate nel suo sito internet www.cig.it, alla pagina intitolata "Assicurazione utenti finali";

- c. informa i propri clienti finali civili coinvolti in un sinistro di cui sia venuto a conoscenza della possibilità di avvalersi della copertura assicurativa di cui al comma 2.1 e delle modalità di denuncia del sinistro;
- d. pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "assicurazione clienti finali", le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii) e iii) e il testo riportato in Allegato B.

6.3 Con decorrenza dall'1 ottobre 2004, il venditore trasmette entro il 31 ottobre di ogni anno al distributore ed all'impresa di trasporto una comunicazione contenente:

- a. il numero dei clienti finali civili forniti dagli impianti gestiti dal distributore o direttamente dalle reti dell'impresa di trasporto alla data del 30 settembre precedente;
- b. l'elenco nominativo dei clienti finali, diversi da quelli di cui alla lettera a), forniti dagli impianti gestiti dal distributore o direttamente dalle reti dell'impresa di trasporto alla data del 30 settembre precedente.

Articolo 7 Componente addizionale alla tariffa di distribuzione e alla tariffa di trasporto

7.1 Con decorrenza dall'1 ottobre 2004, la componente addizionale alla tariffa di distribuzione è determinata dal prodotto:

$$AD_{i,def} \times UTD_{1i} \times UTD_{2i} \times C_u$$

dove:

$$AD_{i,def} = \text{componente addizionale annua della tariffa di distribuzione definitiva dell'utente } i\text{-esimo del servizio di distribuzione};$$

- $AD_{i,def}$ è la componente addizionale annua della tariffa di distribuzione definitiva dell'utente i -esimo del servizio di distribuzione;
- UTD_{1i} e UTD_{2i} sono i numeri dei clienti finali civili, direttamente o indirettamente forniti dall'utente i -esimo del servizio di distribuzione, rispettivamente alla data del 30 settembre dell'anno termico precedente a quello considerato e del 30 settembre dell'anno termico considerato;
- C_u è il costo per cliente finale civile; per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2004 e il 30 settembre 2010 C_u è pari a 0,40 euro per cliente finale civile di gas.

7.2.1 Con esclusione dei casi indicati ai commi 7.4 e 8.6, in pendenza della determinazione del numero UTD_{2i} , il distributore addebita agli utenti del servizio di distribuzione, introdotta a titolo di acconto, una componente addizionale determinata in base alla formula:

$$AD_{i,def} \times UTD_{1i} \times C_u = 1,$$

dove $AD_{i,acc}$ è la componente addizionale annua alla tariffa di distribuzione introdotta a titolo di acconto dell'utente i-esimo del servizio di distribuzione.

Entro il 15 novembre dell'anno termico successivo il distributore calcola l'addizionale sulla base delle formule di cui al comma 7.1 e dei dati trasmessi ai sensi del comma 6.3, provvedendo all'addebito o all'accredito degli eventuali conguagli.

- 7.3 Nel caso di mancata comunicazione da parte dell'utente i-esimo del servizio di distribuzione di gas ai sensi del comma 6.3, il distributore calcola l'addizionale definitiva e/o di acconto sulla base delle formule di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumendo che UTD_{2i} e/o UTD_{1i} corrispondano a tutti i clienti finali direttamente o indirettamente forniti dall'utente i-esimo del servizio di distribuzione.
- 7.4 Nel caso di gas diverso dal gas naturale fornito al cliente finale civile attraverso un impianto di distribuzione, qualora l'utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale civile, il distributore addebita al cliente finale civile medesimo per ognuno degli anni termici compresi nel periodo tra l'1 ottobre 2004 e il 30 settembre 2010 un importo pari a C_u .
- 7.5 Con decorrenza dall'1 ottobre 2006, l'impresa di trasporto, nel caso vi siano clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite, ai fini della determinazione della componente addizionale alla tariffa di trasporto applica quanto disposto dai precedenti commi 7.1, 7.2 e 7.3 con riferimento al servizio di trasporto ed ai clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite alla data del 30 settembre dell'anno termico precedente a quello considerato e del 30 settembre dell'anno termico considerato.

Articolo 8 Disposizioni transitorie

- 8.1 La Stogit proroga il contratto di assicurazione stipulato ai sensi della deliberazione n. 21/03 per il periodo compreso tra l'1 gennaio e il 30 settembre 2004.
- 8.2 Per il periodo compreso tra l'1 gennaio ed il 30 settembre 2004:
 - a. sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2.2, e all'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione deliberazione n. 21/03;
 - b. l'onere relativo al servizio di stoccaggio applicato dalla Stogit ad ogni utente del servizio di stoccaggio di modulazione ciclica (di seguito: utente del servizio di stoccaggio) è integrato da una componente addizionale alla tariffa di stoccaggio determinata dal prodotto:

20042004,,usmedidefiCUTSAS×=

dove:

2212004,iimediUTSUTSUTS+=

- $AS_{i,def}$ è la componente addizionale annua definitiva alla tariffa di stoccaggio dell'utente i-esimo del servizio di stoccaggio;
- UTS_{1i} e UTS_{2i} sono i numeri dei clienti finali civili alimentati tramite reti di gasdotti locali, direttamente o indirettamente forniti dall'utente i-esimo del servizio di stoccaggio, rispettivamente alle date del 31 dicembre 2003 e del 30 settembre 2004;
- $UTS_{med\ 2004}$ è la somma estesa a tutti gli utenti del servizio di stoccaggio dei valori $UTS_{i,med\ 2004}$;
- C_{us2004} è il costo per cliente finale civile per il periodo compreso tra l'1 gennaio e il 30 settembre 2004 ed è pari a 0,286434 euro.

8.3 In pendenza della determinazione del numero UTS_{2i} , gli utenti del servizio di stoccaggio versano entro il 31 marzo 2004 alla Stogit, a titolo di acconto, una componente addizionale alla tariffa di stoccaggio calcolata come:

$$20041,usiacciCUTSAS_x =$$

- 8.4 Ciascun utente del servizio di stoccaggio comunica entro il 30 novembre 2004 alla Stogit e all'Autorità il numero UTS_{2i} .
- 8.5 Entro il 31 dicembre 2004 la Stogit calcola l'addizionale alla tariffa di stoccaggio, applicabile per il periodo dall'1 gennaio al 30 settembre 2004, sulla base delle formule di cui al comma 8.2, lettera b), provvedendo all'addebito o all'accredito degli eventuali conguagli.
- 8.6 Con decorrenza dall'1 ottobre 2004, nel caso di gas naturale, qualora il distributore svolga anche l'attività di vendita in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 e pertanto l'utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale civile, il distributore addebita al cliente finale civile medesimo per ognuno degli anni termici compresi nel periodo tra l'1 ottobre 2004 e il 30 settembre 2010 un importo pari a 0,018088 euro.
- 8.7 Limitatamente all'anno termico 2005-2006:
- a. il venditore:
 - i. entro il 15 gennaio 2006 trasmette all'impresa di trasporto la comunicazione di cui al comma 6.3 con riferimento ai clienti finali civili forniti direttamente da reti di trasporto;
 - ii. entro il 30 giugno 2006 attua quanto disposto dal comma 6.2, lettere b) e d);
 - b. l'impresa di trasporto:

- i. entro il 31 gennaio 2006 determina, tenuto conto di quanto indicato dal comma 7.5, il numero dei clienti finali civili forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite alla data del 30 settembre 2005 e gli importi da addebitare agli utenti del servizio di trasporto collegati ai clienti finali civili di cui sopra, calcolati ai sensi del comma 7.5; entro la stessa data comunica tali informazioni alla Cassa;
- ii. entro il 15 febbraio 2006 addebita gli importi di cui al precedente punto (i) agli utenti del servizio di trasporto collegati ai clienti finali civili forniti direttamente dalle reti da essa gestite;
- iii. entro il 28 febbraio 2006 versa alla Cassa gli importi di cui al precedente punto (i). Il ritardato versamento comporta il pagamento da parte dell'impresa di trasporto degli interessi di mora nella misura stabilita dalla Cassa.

Articolo 9 Disposizioni finali

- 9.1 Il presente provvedimento, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), con l'Allegato A e l'Allegato B che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ed entra in vigore dalla data della prima pubblicazione.